

Comune di Strambinello

(Città metropolitana di Torino)

Verbale del Revisore unico dei conti

N. 12 del 21 luglio 2024

Oggi ventuno luglio duemilaventiquattro (21/07/2024) alle ore 15:00, presso il proprio Studio nella sua abitazione sita in Verbania (VB), Via Girasole n. 20, è presente il Dott. Francesco Roman, revisore unico dei conti del Comune di Strambinello nominato con delibera consiliare n. 2 del 6 febbraio 2024. -----

oooooooooooo

Preliminarmente il Revisore da atto che: -----

- l'art. 239, comma 1, lett. c), del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (TUEL) stabilisce, come noto, che: <<L'organo di revisione svolge le seguenti funzioni:... c) vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione relativamente all'acquisizione delle entrate, all'effettuazione delle spese, all'attività contrattuale, all'amministrazione dei beni, alla completezza della documentazione, agli adempimenti fiscali ed alla tenuta della contabilità; l'organo di revisione svolge tali funzioni anche con tecniche motivate di campionamento>> (la sottolineatura è stata aggiunta da chi scrive); -----
- nell'ambito dei propri compiti di controllo sull'attività contrattuale dell'Amministrazione, attingendo al contenuto dell'Albo pretorio online del Comune di Strambinello presente nel suo sito web istituzionale, ha selezionato per il loro esame, con il metodo del campione casuale ragionato, le seguenti determinazioni dirigenziali: -----
 - determinazione del Responsabile del Servizio tecnico n. 23 del 15 febbraio 2024; -----
 - determinazione del Responsabile del Servizio tecnico n. 24 del 16 febbraio 2024; -----
 - determinazione del Responsabile del Servizio tecnico n. 43 del 12 aprile 2024; -----
 - determinazione del Responsabile del Servizio tecnico n. 60 del 6

maggio 2024; -----
- determinazione del Responsabile del Servizio tecnico n. 64 del 13
maggio 2024. -----
Tutto ciò premesso, procede alla redazione di questo verbale per dare
atto dell'esito dei controlli che ha svolto sulle determinazioni sopra
indicate. -----

oooooooooooo

**Esame delle determinazioni dirigenziali (rif. art. 239, comma 1, lett.
c), del TUEL)** -----

➤ Determinazione del Responsabile del Servizio tecnico n. 23 del 15
febbraio 2024 avente ad oggetto <<DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER LAVORI
DI "RIPRISTINO TRATTO DI MURETTO IN PIETRA A SEGUITO DANNEGGIAMENTO STRA-
DALE INCROCIO SP 64 DELLA VALCHIUSELLA E VIA CAVOUR" - AFFIDAMENTO INCA-
RICO DITTA CIMO S.R.L. - CIG B010334858>>. -----

Lo scrivente Revisore osserva che: -----

- l'art. 50, comma 1, del D. Lgs. 31 marzo 2023 n. 36 (Codice dei
contratti pubblici) dispone: -----
<<Salvo quanto previsto dagli articoli 62 e 63, le stazioni appaltanti
procedono all'affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture di
importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 14 con le seguenti
modalità: -----
a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro,
anche senza consultazione di più operatori economici, **assicurando che
siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse
idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali** anche individuati
tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante; -
b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi
di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo
inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori eco-
nomici, **assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate
esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattua-
li**, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla
stazione appaltante; ...>> (il grassetto è stato aggiunto da chi scrive);
• l'obbligo per gli appalti "sotto soglia" appena sopra indicati di

affidarli a soggetti **in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali sussiste dunque in ogni caso, a prescindere dall'importo dei lavori ed anche se questo è di esiguo valore, e non è derogabile (trattandosi di una norma imperativa)**; ---

- nella determinazione di cui trattasi, estratta dall'Albo pretorio online dell'Ente, non vi è indicazione alcuna in merito alle esperienze pregresse dell'impresa affidataria dei lavori; -----

- nel diritto amministrativo la motivazione di un atto consiste nella enunciazione dei presupposti di fatto e dei motivi su cui si fonda un determinato provvedimento (più specificamente, intendendosi per presupposti i fatti permissivi o costitutivi al cui verificarsi è consentita l'adozione di un determinato atto¹), dal che la mancata enunciazione nella motivazione della determinazione n. 23 in data 15 febbraio 2024 del Responsabile del Servizio tecnico del possesso da parte della Società CIMO S.r.l. con sede a Verres (AO) di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali affidatele rende, ad avviso di chi scrive, la determinazione *de quo* carente di un **elemento essenziale** imposto dall'art. 50, comma 1, lett. a), del D. Lgs. 31 marzo 2023 n. 36, di cui, in base ai principi generali dell'azione amministrativa, è (era) necessario dare atto nella motivazione; -----

➤ non è poi chiaro, salvo che si tratti, come sembrerebbe probabile, di un refuso dato dall'utilizzo di un modello già contenente questa indicazione, perché il punto 9 del dispositivo della determinazione in esame stabilisce: *<<di dare atto, altresì, ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/90 sul procedimento amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo regionale (TAR) - Sezione di Brescia, al quale è possibile presentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 60 giorni da quello di pubblicazione all'albo online>>* (il grassetto è stato aggiunto da chi scrive); inutile dire che la competenza in merito

¹ Nel caso di specie il fatto permissivo è, evidentemente, fra gli altri, il <<possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali>> da parte dell'operatore economico. -----

ad eventuali ricorsi avverso la determinazione di cui trattasi non è della Sezione distaccata di Brescia del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia bensì del Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte. -----

Inoltre, a parere dello scrivente, il termine per proporre impugnazione è (era) di trenta e non di sessanta giorni, giusta la disposizione speciale di cui all'art. 120, rubricato sotto il titolo "Disposizioni specifiche ai giudizi di cui all'articolo 119, comma 1, lettera a"², del vigente Codice del processo amministrativo approvato con D. Lgs. 2 luglio 2010 n. 104³. -----

Atteso quanto precede, il sottoscritto Revisore formula i seguenti rilie-

² L'art. 119, comma 1, lett. a), del D. Lgs. n. 104/2010 così recita: <<i>provvedimenti concernenti le procedure di affidamento di pubblici lavori, servizi e forniture nonché i provvedimenti di ammissione ed esclusione dalle competizioni professionistiche delle società o associazioni sportive professionistiche, o comunque incidenti sulla partecipazione a competizioni professionistiche, salvo quanto previsto dagli articoli 120 e seguenti>>. -----

³ L'art. 120 citato così testualmente stabilisce: <<1. Gli atti delle procedure di affidamento e di concessione disciplinate dal codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo di attuazione della legge 21 giugno 2022, n. 78, comprese le procedure di affidamento di incarichi e concorsi di progettazione e di attività tecnico-amministrative a esse connesse, i quali siano relativi a pubblici lavori, servizi o forniture, nonché i provvedimenti dell'Autorità nazionale anticorruzione in materia di contratti pubblici, sono impugnabili unicamente mediante ricorso al tribunale amministrativo regionale competente. In tutti gli atti di parte e in tutti i provvedimenti del giudice è indicato il codice identificativo di gara (CIG); nel caso di mancata indicazione il giudice procede in ogni caso e anche d'ufficio, su segnalazione della segreteria, ai sensi dell'articolo 86, comma 1. -----

2. Per l'impugnazione degli atti di cui al presente articolo il ricorso, principale o incidentale, e i motivi aggiunti, anche avverso atti diversi da quelli già impugnati, **sono proposti nel termine di trenta giorni**. Il termine decorre, per il ricorso principale e per i motivi aggiunti, dalla ricezione della comunicazione di cui all'articolo 90 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo di attuazione della legge n. 78 del 2022 oppure dal momento in cui gli atti sono messi a disposizione ai sensi dell'articolo 36, commi 1 e 2, del medesimo codice. Per i bandi e gli avvisi con cui si indice una gara che siano autonomamente lesivi, il termine decorre dalla pubblicazione di cui agli articoli 84 e 85 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo di attuazione della legge n. 78 del 2022. Il ricorso incidentale è disciplinato dall'articolo 42. -----

3. Nel caso in cui sia mancata la pubblicità del bando, il ricorso è comunque proposto entro trenta giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso di aggiudicazione o della determinazione di procedere all'affidamento in house al soggetto partecipato o controllato. Per la decorrenza del termine l'avviso deve contenere la motivazione dell'atto di aggiudicazione e della scelta di affidare il contratto senza pubblicazione del bando e l'indicazione del sito dove sono visionabili gli atti e i documenti presupposti. Se sono omessi gli avvisi o le informazioni di cui al presente comma oppure se essi non sono conformi alle prescrizioni ivi indicate, il ricorso può essere proposto non oltre sei mesi dal giorno successivo alla data di stipulazione del contratto comuni-

vi: -----

a) la determinazione n. 23 in data 15 febbraio 2024 del Responsabile del Servizio tecnico non contiene l'indicazione dell'elemento essenziale delle documentate esperienze pregresse da parte dell'appaltatore, di cui all'art. 50, comma 1, lett. a), del D. Lgs. 31 marzo 2023 n. 36; -----

b) la stessa determinazione indica erroneamente, per quanto previsto dall'art. 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990 n. 241, quale Autorità cui è possibile ricorrere la Sezione distaccata di Brescia del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia anziché il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte ed il termine per proporre ricorso, stabilito dall'art. 120 del D. Lgs. 2 luglio 2010 n. 104, di sessanta anziché di trenta giorni. -----

➤ Determinazione del Responsabile del Servizio tecnico n. 24 del 16 febbraio 2024 avente ad oggetto <<SERVIZIO ACQUEDOTTO E DEPURAZIONE ACQUE REFLUE - INCARICO PER ANALISI E ASSISTENZA TECNICA ED IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA ALFA LAB S.N.C. ANNO 2024 - CIG B06A9036CF>>. -----

Lo scrivente Revisore osserva che: -----

- nella determinazione di cui trattasi, estratta dall'Albo pretorio online dell'Ente, il possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali affidate alla Società Alfa Lab S.n.c. di Alberto Ondoli e Fabio Sessa con sede a Varese (VA) sembrerebbe ricavarsi implicitamente dalla lettura delle premesse dell'atto; tuttavia, per quanto rappresentato in precedenza in merito alla determinazione n. 23 del 15 febbraio 2024 dello stesso Responsabile, è necessario, ad avviso di chi scrive, che l'atto contenga espressamente l'indicazione di dette documentate esperienze pregresse; -----

- la determinazione in esame non indica, per quanto previsto dal principio generale in materia di procedimento amministrativo di cui all'art. 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990 n. 241, né l'Autorità cui è possibile ricorrere né il relativo termine stabilito dall'art. 120 del D. Lgs. 2 luglio 2010 n. 104. -----

Atteso quanto precede, il sottoscritto Revisore formula il seguente **ri-**

cata ai sensi del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo di attuazione della legge n. 78 del 2022.>> (il grassetto nel comma 2 è stato aggiunto da chi scrive). -----

lievo: -----

a) la determinazione n. 24 in data 16 febbraio 2024 del Responsabile del Servizio tecnico non contiene l'indicazione, giusta quanto stabilito dall'art. 3, comma 4, della Legge n. 241/1990, né dell'Autorità cui è possibile ricorrere né del relativo termine; -----

e la seguente **raccomandazione:** -----

b) è necessario indicare sempre in modo espresso, nelle determinazioni di affidamento diretto di lavori ovvero di servizi e forniture ex art. 50, comma 1, D. Lgs. 36/2023, le documentate esperienze pregresse dell'operatore economico prescelto che costituiscono elemento indefettibile per l'affidamento diretto. -----

➤ Determinazione del Responsabile del Servizio tecnico n. 43 del 12 aprile 2024 avente ad oggetto <<DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER SERVIZIO DI 'MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI - 2024' - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA ANSELMO ANDREA DI PAVONE C.SE (TO) - CIG: B13A63B57C>>. -----

Lo scrivente Revisore osserva che: -----

- nella determinazione di cui trattasi, estratta dall'Albo pretorio online dell'Ente, non vi è indicazione alcuna in merito alle esperienze pregresse dell'impresa affidataria dei lavori [la ditta individuale Anselmo Daniele Andrea con sede a Pavone Canavese (TO)]; -----

- nella stessa determinazione manca l'indicazione, giusta quanto stabilito dall'art. 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990 n. 241, sia dell'Autorità cui è possibile ricorrere che del relativo termine. -----

Atteso quanto precede e richiamate le considerazioni sopra espresse per la prima delle determinazioni oggi esaminate in merito a quanto stabilito dall'art. 50, comma 1, del Codice dei contratti pubblici, il sottoscritto Revisore formula i seguenti **rilievi:** -----

a) la determinazione n. 43 in data 12 aprile 2024 del Responsabile del Servizio tecnico non contiene l'indicazione dell'elemento essenziale delle documentate esperienze pregresse da parte dell'appaltatore, di cui all'art. 50, comma 1, lett. a), del D. Lgs. 31 marzo 2023 n. 36; -----

b) la stessa determinazione non contiene l'indicazione, giusta quanto stabilito dall'art. 3, comma 4, della Legge n. 241/1990, né dell'Autorità cui è possibile ricorrere né del relativo termine. -----

➤ Determinazione del Responsabile del Servizio tecnico n. 60 del 6 maggio 2024 avente ad oggetto <<DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER LAVORI DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE" - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA PETRISANO FELICE CON SEDE IN STRAMBINELLO - CODICE CIG: B18885A76B>>. -----

Lo scrivente Revisore osserva che: -----

- nella determinazione di cui trattasi, estratta dall'Albo pretorio online dell'Ente, non vi è indicazione alcuna in merito alle esperienze pregresse dell'impresa affidataria dei lavori (la ditta individuale Petrisano Felice con sede a Strambinello); -----

- l'atto contiene l'indicazione (cfr. pagina n. 5 del medesimo): <<ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/90 sul procedimento amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo regionale (TAR) - Sezione di Torino, al quale è possibile presentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 60 giorni da quello di pubblicazione all'albo online>>. -----

Atteso quanto precede e nuovamente richiamate le considerazioni sopra espresse in merito a quanto stabilito dall'art. 50, comma 1, del Codice dei contratti pubblici, nonché dall'art. 120 del Codice del processo amministrativo, il sottoscritto Revisore formula i seguenti **rilievi**: -----

a) la determinazione n. 43 in data 12 aprile 2024 del Responsabile del Servizio tecnico non contiene l'indicazione dell'elemento essenziale delle documentate esperienze pregresse da parte dell'appaltatore, di cui all'art. 50, comma 1, lett. a), del D. Lgs. 31 marzo 2023 n. 36; -----

b) il termine per presentare ricorso al competente Tribunale Amministrativo Regionale avverso i provvedimenti concernenti le procedure di affidamento di pubblici lavori di cui al Codice dei contratti pubblici è di trenta e non di sessanta giorni. -----

➤ Determinazione del Responsabile del Servizio tecnico n. 64 del 13 maggio 2024 avente ad oggetto <<DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER SERVIZIO DI REDAZIONE STUDIO DI FATTIBILITA' ECONOMICA, PROGETTO ESECUTIVO, D.L., COLLAUDO E RESPONSABILE DELLA SICUREZZA NELL'AMBITO DEI LAVORI DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA PORZIONE DI AREA VERDE CON RELATIVI MURI DI SOSTEGNO DELLA PIAZZA IV REGGIMENTO

ALPINI - STRAMBINELLO - AFFIDAMENTO INCARICO AL GEOM. BOGGIO ANDREA CON STUDIO IN IVREA - CODICE CIG: B189A223DA>>. -----

Lo scrivente Revisore osserva che: -----

- la determinazione in esame non contiene l'indicazione dell'elemento essenziale del possesso delle documentate esperienze pregresse da parte del Geom. Andrea Boggio con studio professionale ad Ivrea (TO), di cui all'art. 50, comma 1, lett. b), del D. Lgs. 31 marzo 2023 n. 36 [non ritenendosi, da parte di chi scrive, a tal fine sufficienti le seguenti premesse contenute nell'atto di cui trattasi (cfr. pagina n. 4 del medesimo): <<- visto il curriculum professionale del suddetto professionista, dal qual viene evidenziata la conformità rispetto all'incarico in itinere; ... - ritenuto meritevole di accoglimento la proposta del professionista citato, in grado di garantire il risultato voluto a condizioni economiche adeguate>>]; -----

- l'atto contiene l'indicazione (cfr. pagina n. 6 del medesimo): <<ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/90 sul procedimento amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo regionale (TAR) - Sezione di Torino, al quale è possibile presentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 60 giorni da quello di pubblicazione all'albo online>>. -----

Atteso quanto precede ed ulteriormente richiamate le considerazioni inizialmente espresse in questo verbale in merito a quanto stabilito dall'art. 50, comma 1, del Codice dei contratti pubblici, nonché la disposizione di cui all'art. 120 del Codice del processo amministrativo, il sottoscritto Revisore formula i seguenti **rilievi**: -----

- a) la determinazione n. 64 in data 13 maggio 2024 del Responsabile del Servizio tecnico non contiene l'indicazione dell'elemento essenziale delle documentate esperienze pregresse da parte dell'appaltatore, di cui all'art. 50, comma 1, lett. b), del D. Lgs. 31 marzo 2023 n. 36; -----

- b) il termine per presentare ricorso al competente Tribunale Amministrativo Regionale avverso i provvedimenti concernenti le procedure di affidamento di servizi di cui al Codice dei contratti pubblici è di trenta e non di sessanta giorni. -----

oooooooooooo

La stesura del verbale termina a questo punto, alle ore 18:15, previa sottoscrizione digitale del medesimo, dandosi atto che il suo contenuto riassume il lavoro svolto dallo scrivente Revisore anche nella mattinata del 21 luglio 2024 fra le ore 9:30 e le ore 12:10. -----

Un esemplare del verbale verrà trasmesso entro la giornata odierna al protocollo dell'Ente mediante spedizione tramite posta elettronica certificata all'indirizzo strambinello@cert.ruparpiemonte.it. -----

La Dott.ssa Ramona Boero è incaricata di conservarlo agli atti dell'Ufficio e di inviarlo tempestivamente: -----

al Sig. Sindaco; e -----

al Sig. Segretario Comunale (anche nella sua veste di Responsabile del Servizio tecnico). -----

Il Revisore unico

Dott. Francesco Roman

F.to digitalmente